

Direttive sui contributi alle famiglie

(del 12 settembre 2018)

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

visti gli art. 29a e 29b e gli art. 26, 26a, 28, 29c e 29d (in vigore dal 1° gennaio 2019) del regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 (di seguito RLFam), visti gli art. 3 e 4 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), emana le seguenti direttive:

Contributi alle famiglie

I contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio durante l'esercizio di un'attività lucrativa o durante l'assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall'UFaG (vedi art. 29a, 29b, 29c e 29d RLFam) ammontano:

a. contributo universale per le famiglie:

fr. 100.– mensili per frequenze da 16 a 30 ore settimanali per almeno tre settimane di frequenza al mese,

fr. 200.– mensili per frequenze oltre 30 ore settimanali per almeno tre settimane di frequenza al mese;

b. contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal):

33% della retta (esclusi gli oneri supplementari) dopo la deduzione del contributo universale. Il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a fr. 1'200.– mensili e le modalità di calcolo vengono definite dall'UFaG. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);³

c. contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) secondo la Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008:

totalità della retta (esclusi gli oneri supplementari), dopo la deduzione dei contributi indicati al punto 6 lett. a e b, fino a un rimborso massimo mensile di fr. 800.–

I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.

Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2019, ad eccezione del punto 6 lett. a e lett. b, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2018.

Bellinzona, 12 settembre 2018

Dipartimento della sanità e della socialità

Il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità: Paolo Beltraminelli

Il Direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie: Renato Bernasconi

³ Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione dell'anno della retta del nido o del micro-nido, la retta è fatturata interamente e l'eventuale deduzione applicata retroattivamente dal nido o dal micro-nido sino alla data a partire dalla quale è stato riconosciuto il diritto del sussidio e quindi versata dall'UFaG nel conteggio successivo.